SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

396° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Commissioni permanenti		
2 ^a - Giustizia	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	22
7 ^a - Istruzione	»	26
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	30
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	38
Infanzia	»	43
Consorzi agrari	»	44
Sottocommissioni permanenti		
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	46
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	47
CONVOCAZIONI	Pag.	48

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

363^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3160.

Si riprende l'esame dell'articolo 2, a partire dall'emendamento 2.5, precedentemente accantonato.

Il senatore RUSSO presenta un nuovo testo per l'emendamento 2.5.

Sull'emendamento 2.5 (Nuovo testo) esprime parere favorevole il relatore FASSONE e il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Posto, quindi, in votazione l'emendamento 2.5 (Nuovo testo), risulta approvato.

Il senatore BUCCIERO, avuto riguardo all'emendamento 2.7 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ribadisce le perplessità da lui già manifestate nella seduta di ieri per quanto attiene sia ai criteri di determinazione delle spese previste per i corsi organizzati ai fini della formazione teorico-pratica del giudice di pace, sia per quanto riguarda, di converso, l'esiguità del rimborso spese contemplato per i partecipanti ai corsi di formazione. A tale ultimo proposito, mancando nel testo in esame una norma che ne quantifichi l'ammontare, il senatore Bucciero basa le proprie osservazioni sulla quantificazione di lire 30 mila per sedici giorni al mese per sei mesi, specificamente contenuta nella relazione tecnica per il disegno di legge in esame predisposta su richiesta della Commissione bilancio. Ritiene, anzi, che con una opportuna rimodulazione delle spese previste dal capoverso 8 del nuovo articolo 4-bis, come quantificate dalla relazione tecnica, si potrebbero ottenere significativi risparmi per incrementare altre voci delle competenze spettanti al giudice di pace.

Il senatore RUSSO precisa che mentre il rimborso spese di cui al capoverso 8 fa riferimento alla partecipazione ai corsi teorico-pratici, l'indennità pari a lire 50 mila al giorno non può che essere corrisposta – come correttamente effettuato dalla relazione tecnica – per il totale della durata del tirocinio.

Riprendendo il proprio intervento il senatore BUCCIERO giudica inaccettabile il tentativo di avallare un'operazione che presuppone il giudice di pace come una figura del tutto secondaria, le cui funzioni sono rivolte solo ad assecondare la scelta discutibile effettuata dalla magistratura di tenere sotto controllo il carico di lavoro complessivo senza aumentare l'organico dei magistrati ordinari. Inoltre non comprende il motivo per cui ai magistrati che svolgeranno il ruolo di docenti nella attività di formazione dei giudici di pace dovrebbero essere riconosciute ulteriori competenze economiche compensandoli, in maniera surrettizia, nonostante l'insoddisfacente produttività con la quale molti di essi svolgono il proprio lavoro.

Sia il senatore RUSSO che il sottosegretario AYALA precisano che i docenti dei corsi di formazione saranno – in particolare – professori universitari cui non possono non essere riconosciute delle forme di retribuzione.

Il senatore CIRAMI richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che si è ormai giunti alla fase della discussione degli emendamenti e che le considerazioni, di carattere generale, sulle norme di copertura e sulla quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge avrebbero dovuto essere svolte in sede di discussione generale.

Seguono, poi, interventi del relatore FASSONE, del sottosegretario AYALA e del presidente PINTO, i quali prendono atto che il capoverso 4 del nuovo articolo 4-bis introdotto dall'articolo 2 contiene il riferimento all'articolo 6 della legge n. 374 del 1991, che resta sostanzialmente non modificato dal disegno di legge in titolo e ove, effettivamente, vengono disciplinati l'organizzazione dei corsi teorico-pratici, le qualifiche e la provenienza del personale docente nonché il gettone di presenza che viene corrisposto al personale docente.

Messo, quindi, in votazione l'emendamento 2.7, dopo che il presidente PINTO ha ricordato il parere – contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione reso dalla Commissione bilancio – esso risulta respinto.

L'articolo 2, senza discussione, è poi approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore GRECO, nell'illustrare l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, mette particolarmente in evidenza come esso sia volto a riproporre, con alcune modifiche, il vigente testo dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991 in tema di requisiti per la nomina a giudice di pace, eliminando alcune innovazioni che l'articolo 3 del provvedimento intende invece apportare. In particolare egli si propone di sopprimere l'obbligo di superare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e vuole, altresì, restituire agli avvocati la possibilità di svolgere le funzioni di giudice di pace a prescindere dal limite minimo di età. Nel caso dell'esercizio della professione forense, infatti, appare al senatore Greco improprio imporre l'obbligo di attendere fino a trenta anni, avendo certamente già tale categoria maturato la necessaria esperienza a seguito dell'attività svolta. Inoltre egli intende, nell'emendamento 3.1, mantenere la previsione di alcuni titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace fra cui, in particolare, l'esercizio delle funzioni notarili. Illustra, quindi, gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.10, 3.13 e 3.15 i quali si riportano sostanzialmente al contenuto complessivo dell'emendamento 3.1. Conclude preannunziando che per l'emendamento 3.1 chiederà la votazione per parti separate.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.17 e l'emendamento 3.18, collegato al primo, raccomandandone l'approvazione poichè volti a inserire la previsione che il giudice onorario, così come previsto per il magistrato togato, assolva le proprie funzioni con equilibrio ed indipendenza.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 3.21 che intende predisporre le condizioni affinché, anche con riferimento a specifici episodi da lui conosciuti, la persona chiamata a svolgere le funzioni di giudice di pace sia sottoposta ad una seria valutazione in merito al requisito dell'idoneità fisica e psichica a rivestire la funzione.

Il senatore RUSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2, collegato all'emendamento 1.1, già dichiarato assorbito.

Il senatore CIRAMI illustra gli emendamenti 3.3, 3.8, 3.14 e 3.19, che sono finalizzati, tra l'altro, a permettere l'ingresso fra i giudici onorari di giovani che hanno ben meritato, ottenendo rapidamente la laurea in giurisprudenza, e che si dimostrano in grado di svolgere perfettamente tale funzione.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 3.23, evidenziando come tale proposta emendativa si muova nella stessa direzione degli emendamenti 3.3 e 3.4, per quanto riguarda la riduzione del limite minimo di età. A questo proposito, sottolinea come l'attuale limite di 30 anni implichi il rischio che la scelta di fare il giudice di pace sia effettuata da persone che non sono riuscite a trovare una diversa e soddisfacente sistemazione negli anni immediatamente successivi alla laurea e che essa venga a costituire, per queste ultime, sostanzialmente un ripiego.

Il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma e illustra gli emendamenti presentati dal senatore MILIO.

Il Presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 e parere favorevole sull'emendamento 3.18, a condizione che tale proposta emendativa sia riformulata nel senso di aggiungere, al comma 3 del nuovo testo dell'articolo 5, la parola «equilibrio» dopo la parola «indipendenza».

Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, sottolineando, tra l'altro, l'opportunità di mantenere il limite minimo di età di 30 anni funzionale all'esigenza di definire una figura di magistrato onorario che abbia l'autorevolezza indispensabile per esercitare le funzioni allo stesso attribuite e, in particolare, quella della mediazione.

Con riferimento poi al comma 3 dell'emendamento 3.1 e all'emendamento 3.10, pur ribadendo il parere espresso, ritiene condivisibile l'esigenza di valorizzare la possibilità di conferma dei giudici di pace, dopo il primo quadriennio di espletamento delle funzioni, e si riserva di proporre nel prosieguo dell'esame uno specifico intervento modificativo al riguardo.

Il senatore PERA, recependo il suggerimento avanzato dal relatore, modifica l'emendamento 3.18, riformulandolo nell'emendamento 3.18 (Nuovo Testo).

Il sottosegretario AYALA concorda con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il Presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

364^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 3160.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 3.2.

Il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 3.21, dopo che il presidente PINTO ha richiamato l'attenzione sul fatto che nella circolare approvata dal Consiglio superiore della magistratura il 22 luglio scorso

e relativa alla procedura concorsuale per la nomina o conferma dei giudici di pace per il prossimo quadriennio è già previsto che l'idoneità fisica e psichica dell'interessato deve essere attestata da certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.3, non condividendo la proposta della riduzione dell'attuale limite minimo di età per la nomina a giudice di pace e rilevando, anzi, l'opportunità di un suo innalzamento volto a far sì che tale funzione sia ordinariamente ricoperta da persone che abbiano già alle spalle una considerevole esperienza di vita.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.3.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.22 richiamandosi alle ragioni già esposte in sede di dichiarazione di voto sul precedente emendamento 3.3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.22.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.23.

Il senatore PREIONI chiede di intervenire per dichiarazione di voto.

Il presidente PINTO, nel dare la parola al senatore Preioni, sottolinea l'esigenza di accelerare i lavori della Commissione al fine di concludere nel più breve tempo possibile l'*iter* del disegno di legge in esame.

Il senatore PREIONI, per protesta, dichiara di abbandonare l'aula della Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.23, 3.4 e 3.5.

Dopo interventi del senatore CALLEGARO e del senatore BERTONI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.6.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 3.7.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 3.8.

Dopo che il senatore CALLEGARO ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 3.9, cui aggiunge la firma, tale emendamento viene posto ai voti e respinto. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.10.

Stante l'assenza dei proponenti vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.11, 3.24 e 3.12.

Il senatore CENTARO fa propri gli emendamenti 3.13 e 3.15, che dovrebbero essere dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.13, di contenuto identico all'emendamento 3.25.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 3.14.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.15, di contenuto identico all'emendamento 3.16.

Il senatore PINGGERA fa proprio l'emendamento 3.26, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.26.

Dopo che il senatore CENTARO ha ritirato l'emendamento 3.17, posto ai voti è approvato l'emendamento 3.18 (Nuovo testo)

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 3.19.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.20.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto contrario sull'articolo 3 nel testo emendato, motivando con particolare riferimento alla previsione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, come introdotto dall'articolo 3 citato. Al riguardo, sottolinea che la previsione – ivi contenuta – della cessazione dell'attività lavorativa del dipendente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla nomina, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, rappresenta una forma di indebita ingerenza in rapporti contrattuali ai quali è estranea la pubblica amministrazione che finisce per pregiudicare i diritti di un terzo del tutto incolpevole, quale potrebbe essere un datore di lavoro privato.

Il relatore FASSONE sottolinea come la procedura per la nomina dei giudici di pace, soprattutto come delineata nell'articolato in discussione, viene attivata con forte anticipo rispetto al momento in cui si verificherà la nomina vera e propria.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Interviene il senatore BUCCIERO il quale chiede al Governo chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti sul piano finanziario dalla modifica introdotta dall'articolo 4 del testo in esame, all'articolo 6, comma 1, della legge n. 374 del 1991.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 4, dopo aver ricordato che sull'emendamento 4.2 la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Condivide i pareri il sottosegretario AYALA.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull'articolo 4, in considerazione del fatto che il Governo non ha fornito i chiarimenti da lui stesso richiesti.

Il sottosegretario AYALA sottolinea l'impossibilità pratica di fornire una risposta immediata alla richiesta del senatore Bucciero, visti i tempi a disposizione.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 4.

Il relatore FASSONE, stante l'assenza del proponente senatore Cirami, fa proprio l'emendamento 4.0.1 e ne raccomanda l'approvazione, considerato che esso intende opportunamente eliminare il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge n. 374 del 1991, il quale prevede la possibilità per il magistrato onorario nominato, ma non ancora nella titolarità delle funzioni, di seguire corsi di aggiornamento professionale, in considerazione del fatto che tale norma non ha più motivo di esistere dopo l'introduzione del tirocinio quale presupposto necessario per la nomina a giudice di pace.

Il sottosegretario AYALA annuncia l'adesione del Governo all'emendamento che, messo in votazione, è approvato senza discussione dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore FASSONE aggiunge la firma all'emendamento 5.1 e lo modifica in un nuovo testo, di cui raccomanda l'approvazione.

Il senatore CALLEGARO aggiunge la firma all'emendamento 5.2 e ne sottolinea l'importanza per garantire il risultato che il giudice di pace, che consegue la conferma, continui a mantenere i requisiti richiesti per la nomina dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, come modificato dall'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunziato ad illustrare l'emendamento 5.3.

Il relatore FASSONE esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il sottosegretario AYALA conferma, a nome del Governo, i pareri espressi dal Relatore.

Senza discussione, la Commissione approva, quindi, l'emendamento 5.1 (Nuovo Testo).

Il senatore Antonino CARUSO appone la firma all'emendamento 5.2 e su di esso preannuncia voto favorevole, sottolineandone l'importanza al fine della predisposizione di un meccanismo di verifica intermedio rispetto al permanere dei requisiti richiesti per la nomina.

Il relatore FASSONE precisa che il parere negativo da lui espresso si basa sulla sua completa convinzione che la conferma presuppone l'accertamento dei predetti requisiti in quanto, se fossero venuti meno, non potrebbe che intervenire il previsto istituto della decadenza dall'ufficio di cui all'articolo 9 della legge n. 374 del 1991, come introdotto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Messo in votazione, l'emendamento 5.2 risulta respinto.

L'emendamento 5.3 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'articolo 5 è poi approvato dalla Commissione con le modifiche apportate e con il voto contrario annunziato dal senatore BUCCIERO.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, giovedì 17 dicembre alle ore 8,15 e 15,00, non-chè per venerdì 18 dicembre, alle ore 8,15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3160

Art. 1.

Al comma 1, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «, dei titoli di preferenza».

1.1

Russo, Senese, Bonfietti, Calvi

Art. 2.

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 7, sostituire le parole: «formula un giudizio di idoneità» con le seguenti: «formula una graduatoria degli idonei».

2.5

Russo, Senese, Bonfietti, Calvi

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 7, sostituire le parole: «formula un giudizio di idoneità» con le seguenti: «formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei».

2.5 (Nuovo testo)

Russo, Senese, Bonfietti, Calvi

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al capoverso 8, sostituire le parole: «lire cinquantamila al giorno» con le altre: «lire ottantamila al giorno».

2.7 Meloni

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali). 1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- "Art. 5. (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali). 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

- c) non avere riportato condanna per delitti non colposi o a pena detentiva pr contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
 - e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se avvocati:
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.
- 2. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio anche pregresso:
- a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
 - b) delle funzioni notarili;
 - c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione.
- 3. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1 e 2, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice di pace.
- 4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.

3.1 Greco

Nella rubrica sopprimere le parole: «e titoli preferenziali».

3.2 Russo, Senese, Calvi, Bonfietti

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) avere età non inferiore a 25 anni e non superiore a 65 anni;».

3.3 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 1 alla lettera f), sostituire la cifra: «30» con l'altra: «25».

3.4 Greco

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera f), sostituire le parole: «70 anni» con: «65 anni».

3.5 Milio

Al comma 1, all'articolo 5, ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere la lettera g).

3.6 Milio

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere la lettera h) e conseguemente, sopprimere il capoverso 2.

3.7 Greco

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato al capoverso 1, alla lettera h), aggiungere alla fine le parole: «In tal caso non vale il limite di età minimo previsto dalla precedente lettera f).

3.8 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.

3.9 Milio

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, alla lettera a), aggiungere alla fine, le parole: «con preferenza a chi abbia esercitato funzioni di giudice di pace».

3.10 Greco

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere la lettera b).

3.11 Pettinato

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere la lettera d).

3.12 Pettinato

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere la lettera d).

3.13 Greco

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, lettera d) aggiungere alla fine le parole: «Nei casi di cui alla presente lettera non vale il limite di età minimo previsto dalla lettera f) del precedente comma».

3.14 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

3.15 Greco

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

3.16 Milio

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole: «indipendenza e».

3.17 Centaro, Pera

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire la parola: «indipendenza» con la parola: «equilibrio».

3.18 Centaro, Pera

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3, inserire dopo la parola: «indipendenza» l'altra: «equilibrio».

3.18 (Nuovo testo) CENTARO, PERA

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3 sopprimere le parole che vanno da: «acquisito» a: «maturata».

3.19 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«In caso di nomina di lavoratore dipendente, pubblico o privato, le dimissioni, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, a pena di decadenza, devono intervenire entro trenta giorni dalla nomina».

3.20 Milio

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato al capoverso 1, lettera e), dopo le parole: «avere idoneità fisica e psichica» aggiungere le altre: «da accertarsi presso le aziende sanitarie locali».

3.21 CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato al capoverso 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 64 anni».

3.22 Meloni

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato al capoverso 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) avere età non inferiore a 26 anni e non superiore a 70 anni».

3.23 Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia, Valentino

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere la lettera b).

3.24 Meloni

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere la lettera d).

3.25 Meloni

Al comma 1, all'articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giudiziaria e culturale maturata» con le altre: «e professionalmente».

3.26 Meloni

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 6, comma 1,» aggiungere le seguenti: «e comma 2,».

4.1 CIRAMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «anche per aspiranti giudici di pace».

4.2 Greco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato».

4.0.1 CIRAMI

Art. 5.

Al comma 1, all'articolo 7 ivi richiamato, al capoverso 2-bis, dopo le parole: «consiglio giudiziario» aggiungere le altre: «composto ai sensi del precedente articolo 4, comma 2,».

5.1 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 7 ivi richiamato:

a) al capoverso 2-bis, premettere alle parole: «Alla scadenza del primo quadriennio» le altre: «In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis» e inserire, dopo la parola: «integrato» le altre: «ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonchè»;

b) dopo il medesimo capoverso, aggiungere i seguenti: «2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di traferimento prevista dall'articolo 10-ter·

5.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 7 ivi richiamato, al capoverso 2-bis, dopo le parole: «Tale giudizio» aggiungere le seguenti: «congiuntamente alla sussistenza dei requisiti per la nomina indicati all'articolo 5,».

5.2 Milio

Al comma 1, all'articolo 7 ivi richiamato, al capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «oltre che dalla quantità statistica del lavoro svolto».

5.3 CIRAMI

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

174^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e telecomunicazioni Lauria e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3647) Apporto al patrimonio della «Poste italiane SpA» dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il senatore VEGAS dichiara preliminarmente di essere favorevole alla privatizzazione dell'Ente poste, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza, ma di ritenere che il disegno di legge in esame dispone alcune operazioni non condivisibili, che, pur non comportando effetti finanziari sul bilancio dello Stato, presentano rilevanti implicazioni sul conto del patrimonio. In particolare, in relazione al rimborso delle pensioni erogate nel periodo agosto-dicembre 1993 al personale postelegrafonico, ricorda che la legge istitutiva dell'Ente poste, pur prevedendo la liquidazione delle pensioni da parte dell'Ente stesso, precisa che l'onere dei pagamenti rimane a carico del Tesoro; ritiene, quindi, ambiguo che, dal punto di vista contabile, tali importi siano presentati come crediti del Tesoro, successivamente apportati al patrimonio dell'Ente.

Per ciò che concerne l'importo relativo alle anticipazioni di tesoreria per pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1995, osserva che si tratta della regolazione di rapporti fra amministrazioni dello Stato formatesi nel corso del biennio 1994-1995; nel ricordare che la separazione dei flussi contabili, divenuta operativa solo dopo l'esercizio 1996, avrebbe dovuto operare sin dal 1° gennaio 1994, sottolinea che alcune indicazioni fanno ritenere che l'importo delle anticipazioni effettuate sia superiore a quello indicato nel disegno di legge. Fa presente, inoltre, che la presentazione contabile della rinuncia ad un credito da parte di una società-madre dovrebbe comprendere l'iscrizione della relativa sopravvenienza attiva nel bilancio della società-figlia; nel rilevare che non viene registrato tale effetto sul bilancio delle Poste SpA, ribadisce che si tratta di una operazione poco trasparente e contabilmente non corretta.

Il senatore FERRANTE esprime una valutazione positiva sul disegno di legge in titolo, evidenziando che – anche grazie all'esame che ha consentito di chiarire alcuni aspetti problematici – esso promuove una maggiore trasparenza nei rapporti tra Ente poste e Tesoro.

Chiusa la discussione, replicano il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore CADDEO, dopo aver sottolineato che la variazione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra Stato e Ente poste si riflette sul valore delle azioni della nuova società possedute dal Ministero del tesoro, ribadisce che il disegno di legge in titolo appare corretto e contabilmente trasparente.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il disegno di legge in esame, analogamente a quello relativo alle anticipazioni di tesoreria a favore dell'INPS, mira a chiarire la relazione esistente tra la gestione di bilancio e la gestione di tesoreria; ricorda che il provvedimento collegato dello scorso anno prevede l'indicazione esplicita, nella legge finanziaria, del finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Al fine di predisporre un quadro completo delle relazioni finanziarie tra «Poste Italiane SpA» e Tesoro, occorre ora rendere più significativo in termini di effetti sul settore statale, tale riferimento quantitativo di bilancio, risolvendo, in via definitiva, la questione delle anticipazioni di tesoreria.

Non essendo state presentate proposte emendative, viene posto in votazione l'articolo unico del disegno di legge in titolo, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (Parere al Presidente del Consiglio: favorevole)

Il presidente COVIELLO, dopo aver illustrato brevemente il curriculum della professoressa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris ed aver espresso vivo apprezzamento per l'esperienza professionale e l'attività scientifica che se ne evince, propone l'espressione di un

parere favorevole per la sua nomina a Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica.

Il senatore VEGAS, pur riconoscendo le qualità professionali e scientifiche della professoressa Padoa Schioppa Kostoris, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, dissentendo dal metodo adottato dal Governo nelle nomine, che sembra tener conto esclusivamente degli orientamenti della maggioranza. Dopo aver ricordato che i risparmi attesi dall'unificazione dell'ISPE e ISCO non si sono realizzati, osserva che, tenuto conto dell'istituzione della nuova struttura, non sembra giustificato il preannunciato reclutamento di economisti ed esperti presso la Presidenza del consiglio.

Il senatore MORANDO sottolinea che l'autonomia scientifica mostrata dalla professoressa Padoa Schioppa Kostoris nello svolgimento della sua attività dovrebbe rendere condivisibile la sua candidatura da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi politici.

La proposta viene quindi posta ai voti e risulta accolta con 11 voti favorevoli, 2 astensioni e 1 scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori: AZZOLLINI, CADDEO, CO-VIELLO, CRESCENZIO, DE MARTINO Guido, FERRANTE, FIGURELLI, GIARETTA, MORANDO, MORO, PASQUINI, PIZZINATO, RIPAMONTI e VEGAS.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C05^a, 0018°)

Il senatore FIGURELLI consegna alla Presidenza e illustra un documento trasmesso dall'amministrazione comunale di Gela, relativo al contratto d'area e ai discutibili criteri utilizzati per la selezione delle proposte di investimento; ritiene opportuno che la Commissione, anche tenuto conto del sopralluogo a Gela effettuato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti per la promozione dello sviluppo, effettui un approfondimento di tali temi, eventualmente prevedendo l'audizione delle autorità competenti.

Il presidente COVIELLO ricorda che la società per la gestione delle procedure istruttorie viene scelta dagli stessi soggetti che partecipano al contratto d'area e che la Commissione non deve intervenire sulle scelte di merito compiute.

Il senatore FIGURELLI concorda con l'osservazione del Presidente, sottolineando l'esigenza di seguire, nelle forme opportune, l'attuazione della programmazione negoziata.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

202^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente D'ALÌ indi del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1999 (n. 365)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C06^a, 0021^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore POLIDORO riassume in replica le questioni di maggiore rilievo emerse nel corso del dibattito e che potranno essere ricomprese nello schema di parere. Preliminarmente egli esprime apprezzamento per la decisione del Ministro delle finanze di proporre una significativa riduzione del numero delle lotterie per il 1999 ai fini del rilancio delle lotterie medesime dal punto di vista della vendita dei biglietti. A tal riguardo va sostenuta e ampliata l'innovazione introdotta recentemente per la lotteria Italia di abbinare alla vendita dei biglietti anche una sorta di lotteria istantanea. Anche il criterio di rotazione delle altre manifestazioni da abbinare agli eventi considerati «capofila», suggerito nel parere reso lo scorso anno, appare in massima parte rispettato, ad eccezione della riproposizione di alcuni eventi che non appare giustificata dal rispetto dei criteri, stabiliti dalla legge, di manifestazione a rilevanza nazionale ovvero di equilibrata ripartizione geografica. Ulteriore elemento di particolare apprezzamento è costituito dalla destinazione dei proventi della lotteria Europea alla ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari.

Anche la documentazione di accompagnamento fornita alla Commissione ha permesso di analizzare con sufficiente cura le scelte compiute in sede ministeriale.

Per quanto riguarda, invece, le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, egli concorda sulla opportunità di abbinare alle lotterie previste per il prossimo anno il Campionato europeo di trotto di Cesena e la Cronoscalata del monte Erice, e, soprattutto, sulla esigenza di prevedere l'inserimento del Carnevale di Putignano quale capofila del gruppo di manifestazioni attualmente guidate dal Carnevale di Viareggio. Inoltre, l'analisi del positivo andamento della vendita dei biglietti negli anni passati motiva il sostegno all'inserimento per il prossimo anche della maratona di Carpi in memoria di Enzo Ferrari.

Pur nella considerazione del rispetto del principio della equilibrata distribuzione territoriale, non possono essere sottaciute poi le indicazioni relativamente alla Quintana di Foligno e di Ascoli e al Festival di Spoleto, al Raid motonautico Pavia – Venezia e alla Battaglia dei fiori di Ventimiglia. Ritiene quindi che lo schema di parere da sottoporre alla Commissione potrà far riferimento alle indicazioni testè illustrate.

Interviene per la replica il sottosegretario VIGEVANI, il quale ritiene infondata l'affermazione del disinteresse del Ministro delle finanze rispetto alle indicazioni contenute nel parere reso in sede parlamentare lo scorso anno. Rispetto a tale contestazione, peraltro, è bene tener conto del fatto che in presenza di pareri parlamentari divergenti, se non opposti, il rispetto di tali deliberazioni diventa quanto mai arduo. Entrando nel merito dei rilievi avanzati egli osserva che il principio di rotazione da più parti criticato è stato fortemente voluto dal Parlamento e che il criterio del gettito della lotteria deve essere contemperato con l'esigenza di valorizzare manifestazioni che non hanno carattere nazionale.

A suo giudizio, inoltre, suscita non poche perplessità la negativa sottolineatura per l'inserimento della Regata velica di Pantelleria, soprattutto perchè motivata con un ventilato «interesse» del Ministro per tale manifestazione, trascurando la circostanza che le manifestazioni che si svolgono in Umbria – regione in cui c'è il collegio elettorale del Ministro – sono state escluse dagli abbinamenti suscitando, tra l'altro, non pochi malumori in sede parlamentare. Anche le critiche sull'abbinamento del concorso di bellezza di Miss Italia trascurano il dato oggettivo dell'enorme interesse suscitato da tale manifestazione in gran parte dell'opinione pubblica.

Egli riassume poi le innovazioni proposte quest'anno per far fronte alla crisi di vendita dei biglietti delle lotterie e concorda circa la problematicità della ripartizione dei proventi tra i vari enti organizzatori.

Conclude, dichiarando peraltro la disponibilità del Governo a valutare le indicazioni che la Commissione riterrà opportuno inserire nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

203^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANGIUS

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C06^a, 0036^o)

Il Presidente ANGIUS comunica che la Commissione inizierà la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2524-B/ter nella seduta antimeridiana di domani, stante l'assenza del rappresentante del Governo per la seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1999 (n. 365)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni) (R139 b00, C06^a, 0021^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore POLIDORO si richiama all'illustrazione, già svolta nella seduta antimeridiana, del parere favorevole con osservazioni. Ribadisce quindi che il parere favorevole è condizionato all'inserimento nei gruppi di abbinamenti previsti per il 1999 del Campionato europeo di trotto di Cesena e della Cronoscalata del monte Erice, nonchè all'inserimento come capofila del Carnevale di Putignano. Risulta peraltro opportuno riproporre anche l'abbinamento della Maratona d'Italia «memorial Enzo Ferrari». Oltre all'indicazione ulteriore della Quintana di Foligno e di Ascoli, del Festival di Spoleto, del Raid motonautico Pavia-Venezia e della Battaglia dei fiori di Ventimiglia, egli ritiene opportuno esprimere una sollecitazione al Governo affinchè per il prossimo anno predisponga uno schema tipo per le manifestazioni «capofila», annualmente ripresentate, per le manifestazioni di rilevante interesse, a rotazione limitata (due o tre anni), nonchè per le manifestazioni minori da sostituire annualmente. Da ultimo, rileva che la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno indicare anche la stagione lirica di Verona.

Il senatore ROSSI preannuncia il proprio voto contrario sullo schema di parere illustrato, vista anche la valutazione positiva che in esso è contenuta circa l'applicazione del principio di rotazione.

Il senatore D'ALÌ esprime il proprio voto favorevole apprezzando i contenuti dello schema di parere illustrato.

La senatrice THALER AUSSERHOFER sottolinea l'esigenza di rendere omogenea la deliberazione parlamentare tra i due rami del Parlamento: a tale proposito, nel preannunciare il proprio voto favorevole, fa presente che sarebbe opportuno indicare anche il Festival lirico di Verona.

A giudizio del senatore ALBERTINI il parere dovrebbe contenere, come condizione, anche l'inseririmento della Maratona d'Italia «memorial Enzo Ferrari», la cui esclusione risulta particolarmente ingiustificata rispetto alla vendita dei biglietti registrata in occasione dell'abbinamento effettuato nel 1995 e 1996.

Il senatore COSTA prende atto con soddisfazione del sostegno registrato a favore del Carnevale di Putignano, anche se avrebbe gradito una attenzione maggiore per il Carnevale di Gallipoli e per il Premio barocco della stessa città, manifestazioni da lui sostenute in passato.

Il senatore MONTAGNA preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere ed invita altresì il relatore a modificare l'ultimo periodo dello stesso inserendo la previsione che per quanto riguarda le manifestazioni capofila il Governo fornisca tutti i dati che giustificano la qualifica di manifestazione «testa di serie».

Il senatore BONAVITA ribadisce le proprie perplessità sul valore e sulle modalità della discussione parlamentare in merito agli abbinamenti tra lotterie e manifestazioni. Nel preannunziare il proprio voto favorevole sullo schema di parere, esprime particolare apprezzamento per la sollecitazione da ultimo contenuta nei confronti del Governo per definire, una volta per tutte, criteri certi ed obiettivi.

Il senatore MAGGI, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, preannuncia il voto favorevole.

Il relatore POLIDORO accetta di modificare il parere così come proposto dal senatore Montagna.

Con l'astensione del senatore Albertini ed il voto contrario del senatore Rossi, si dà quindi mandato al relatore di redigere il parere favorevole con le condizioni e le osservazioni illustrate e con la modifica accolta.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

259^a Seduta

Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 4 novembre, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero (R046 003, C07ª, 0006°)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il senatore CAMPUS saluta con soddisfazione lo sdoppiamento della titolarità dei dicasteri della Pubblica istruzione e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica operato dal Governo D'Alema, che conferisce nuovo slancio al settore universitario. Pur riconoscendo i lodevoli sforzi del sottosegretario Guerzoni nel supplire alle carenze inevitabilmente connesse all'unificazione delle rispettive competenze operata dal Governo Prodi, ritiene infatti che, nel passato Governo, il comparto universitario abbia spesso finito per soccombere rispetto alle esigenze di altri settori dell'Amministrazione come ad esempio quello della Sanità. Cita, ad esempio, le vicende del decreto sugli specializzandi, del disegno di legge sulla formazione e l'aggiornamento obbligatorio dei medici, della delega per la riforma del Servizio sanitario nazionale e, da ultimo, dell'articolo 62, comma 9 (ora articolo 66, comma 10, nel testo accolto dalla Commissione bilancio), del disegno di legge «collegato» alla finanziaria attualmente all'esame dell'Assemblea (atto Senato n. 3662).

Auspica pertanto che il nuovo Governo sappia arginare i ricorrenti tentativi di invasione di campo ed assicurare nel contempo fondi sufficienti per consentire una reale omogeneità di disponibilità su tutto il territorio nazionale in favore della cultura e della professionalità. In tal senso manifesta la propria stima al neo ministro Zecchino.

Il senatore MONTICONE si sofferma anzitutto sulla duplice condizione di disagio che caratterizza il settore universitario, connessa da un lato al sovraffollamento di alcuni atenei e, dall'altro, al rischio di una loro provincializzazione. Si impone quindi un intervento di razionalizzazione, che porti a compimento i provvedimenti legislativi di scorporo ancora disattesi, ma eviti un'articolazione solo numerica delle sedi universitarie sul territorio.

Egli segnala poi i rischi di una eccessiva moltiplicazione dei corsi post-laurea, che non fanno che rinviare il momento decisivo delle scelte operative. Si esprime infine in senso contrario alla frammentazione delle aree disciplinari, che rischia di condizionare negativamente anche i tentativi di riforma dello stato giuridico dei docenti.

Il senatore BISCARDI auspica una responsabilizzazione dell'autonomia universitaria, atteso che essa riveste attualmente margini amplissimi, con risultati tuttavia assai discutibili. Egli si associa poi alle considerazioni del senatore Monticone sull'esigenza di una razionalizzazione delle sedi universitarie sul territorio, suggerendo lo svolgimento di una indagine volta a commisurare, fra l'altro, gli investimenti rispetto al numero degli iscritti. Analogamente, sarebbe a suo giudizio interessante svolgere una indagine sul conferimento degli incarichi, visto che in molti casi i titoli scientifici degli incaricati sono sorprendentemente inconsistenti. Infine, occorrerebbe svolgere una riflessione sulle lauree brevi, partendo dalle conclusioni cui era giunta la Commissione nella scorsa legislatura – attraverso una apposita indagine conoscitiva – secondo le quali si poteva utilmente articolare il percorso universitario in tre anni iniziali (a seguito dei quali conseguire la laurea breve) e in due anni successivi (per coloro i quali intendessero proseguire gli studi).

Egli si sofferma conclusivamente sulla questione del numero chiuso adottato autonomamente da molti atenei, esprimendo soddisfazione per la lettera di indirizzo del ministro Zecchino alla Conferenza dei rettori, ma segnalando al contempo le stravaganti prese di posizioni di alcuni rettori.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro ZECCHI-NO, il quale si sofferma anzitutto brevemente sulle questioni di carattere generale sollevate nel corso del dibattito: la mortalità studentesca, stigmatizzata dalla senatrice Manieri quale sintomo di evidente sofferenza del settore; l'esigenza di maggiori risorse, da tutti condivisa anche se purtroppo non sempre perseguita con strumenti adeguati; l'auspicio di un maggiore coinvolgimento dei privati, per incentivare i quali occorrerebbe a suo giudizio prevedere consistenti forme di defiscalizzazione. 16 Dicembre 1998 – 28 – 7^a Commissione

Quanto poi agli squilibri territoriali, lamentati da molti degli intervenuti, egli ribadisce che una delle funzioni fondamentali del Ministero è a suo giudizio proprio quella del riequilibrio, atteso che i meccanismi di competizione sono efficaci solo se le condizioni di partenza sono quanto meno omogenee. In quest'ottica, egli ritiene controproducente consentire la proliferazione di nuove sedi universitarie, che non risponde alle esigenze di una efficiente funzionalità del sistema universitario. Al contrario, occorre rafforzare l'esistente, anche e soprattutto nel Mezzogiorno. Ciò, sempre nel rispetto dell'autonomia universitaria, la quale deve tuttavia essere monitorata onde verificare la compatibilità delle formule adottate con i principi di carattere generale. In tal senso, si associa senz'altro alle richieste dei senatori Monticone e Biscardi per una maggiore razionalizzazione della distribuzione territoriale delle sedi universitarie. Gli strumenti attraverso cui il Ministero intende operare il riequilibrio, prosegue, sono peraltro molteplici: in primo luogo, la quota di riequilibrio che il Ministro fissa annualmente nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario, che deve non solo essere incrementata ma anche ripartita secondo criteri più rispondenti allo scopo stesso di riequilibrio; inoltre, il piano triennale, che deve consentire una utilizzazione più razionale delle risorse, senza incorrere nella fallace illusione di poter dar vita a nuove sedi, anche non statali, «a costo zero».

Egli conferma poi la scelta strategica dell'autonomia, sottolineando tuttavia che essa deve esplicarsi, ai sensi della stessa Costituzione, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato. Occorre pertanto un attento intervento statale, non vessatorio ma di verifica, tanto più che l'85 per cento dei fondi delle università è a carico dello Stato. Egli preannuncia conseguentemente l'intenzione di rivedere il sistema di valutazione, attualmente basato sull'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e sui nuclei di valutazione: quanto all'Osservatorio, egli riconosce il positivo lavoro svolto, ma giudica indispensabile una riforma legislativa che configuri diversamente la quantità e la qualità delle funzioni, ridefinendo altresì la composizione dell'organo; quanto ai nuclei, egli rileva che in più del 50 per cento degli atenei essi non funzionano e necessitano pertanto di una rimeditazione.

Egli prende altresì atto dei timori espressi in ordine al rischio di una frammentazione dei saperi: a tale riguardo conferma che intende procedere con grande celerità alla predisposizione dei decreti di area, sui quali il Parlamento sarà consultato nelle forme dovute. Preannuncia comunque fin d'ora che è sua intenzione valorizzare le competenze istituzionali ai fini della elaborazione delle proposte e si dichiara pienamente disponibile ad accogliere i suggerimenti che volessero pervenire dal Parlamento anche *in itinere*.

Sullo stato giuridico dei docenti, egli rileva l'esigenza di assicurare condizioni di maggiore effettività di impegno, anche attraverso meccanismi di efficace valutazione, come ad esempio un corretto utilizzo del Fondo per l'incentivazione e di quello per le supplenze, nonché il superamento della distinzione fra tempo pieno e tempo definito.

Per quel che riguarda la riforma delle accademie e dei conservatori, egli ritiene che non vi siano distanze incolmabili fra il testo approvato

dalla Camera dei deputati e quello presentato dal relatore alla Commissione, senatore Lombardi Satriani. Preannuncia quindi l'intenzione di promuovere, subito dopo le festività natalizie, un incontro istituzionale volto a superare le attuali difficoltà.

Un'altra questione sollevata nel corso del dibattito, prosegue il Ministro, riguarda la regolamentazione degli accessi da parte degli atenei. Al riguardo, egli ricorda la lettera di intenti trasmessa alla Conferenza dei rettori che, in un'ottica di precisa ripartizione delle rispettive responsabilità, manifesta l'orientamento ministeriale a limitare il numero chiuso ai soli corsi di laurea e alle sole facoltà per cui ciò sia previsto a livello comunitario. Per questi medesimi casi è altresì intenzione del Governo presentare al più presto un disegno di legge che codifichi legislativamente i criteri di selezione, secondo le indicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale n. 383. Per quanto riguarda il passato, egli ritiene che la sanatoria sia l'unica strada percorribile dal momento che in questi casi il principio della certezza del diritto prevale inevitabilmente su più astratti criteri di giustizia generale. Per quanto riguarda invece l'anno accademico in corso, egli ritiene che le università debbano comportarsi come meglio credono, secondo i principi dell'autonomia. D'altronde, è senz'altro assai arduo immaginare i criteri che possano seguire nel caso in cui intendano confermare la limitazione degli accessi. Egli ha comunque rivolto un invito a prolungare i termini per le iscrizioni, onde consentire maggiori possibilità di orientamento ai giovani.

Quanto infine ai rapporti fra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della sanità, egli annuncia di aver istituito un nucleo di sostegno e consulenza all'attività del Ministro per le procedure concertate e conferma comunque il proprio impegno a difendere le competenze del proprio Dicastero.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso il dibattito sulle comunicazioni programmatiche del Ministro.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

120^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, Letta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO PARERI (A007 000, C23ª, 0036°)

Il Presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri è convocato domani alle ore 9 per l'esame del disegno di legge n. 2524-B/ter recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Primo semestre 1998) (Esame) (R142 003, C23ª, 0009°)

Il presidente relatore BEDIN illustra il documento in titolo, il quale, pur attenendo il semestre di Presidenza britannica, che si è chiuso lo scorso 30 giugno, consente alla Giunta di soffermarsi anche sulle importanti questioni che hanno caratterizzato il semestre austriaco, che si è avviato alla conclusione con il recente Vertice di Vienna. Tale documento, che si conferma come uno strumento di significativo supporto per favorire la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, descrive inoltre gli sviluppi relativi a problematiche, quali l'adozione di misure per favorire l'occupazione, l'armonizzazione fiscale e l'Agenda 2000, la cui soluzione è demandata alla prossima Presidenza tedesca.

Dalla relazione in esame si evince come la Presidenza britannica sia stata caratterizzata, in particolare, dall'impegno per l'avvio dell'Unione economica e monetaria mentre su altre importanti materie il Consiglio europeo di Cardiff si è rivelato sostanzialmente interlocutorio.

Soffermandosi sull'Agenda 2000, che è stata già ampiamente esaminata dalla Giunta, l'oratore condivide l'auspicio formulato nella relazione che i negoziati si concludano prima delle prossime elezioni europee. Per quanto concerne la riforma dei fondi strutturali si prevede la semplificazione delle procedure amministrative attraverso la riduzione degli obiettivi. Dalla relazione si desume come il Governo condivida anche la prospettiva di una maggiore concentrazione degli aiuti, del decentramento nell'erogazione dei fondi e del potenziamento dell'efficacia e del controllo di questi ultimi. La concentrazione degli obiettivi comporta tuttavia la necessità di una selezione basata su parametri obiettivi e, per quanto concerne in particolare la ridefinizione delle aree ammissibili agli obiettivi 1 e 2, è necessario che il criterio del 75 per cento del prodotto interno lordo (PIL) pro capite sia integrato da criteri complementari quali l'insularità.

Tra gli aspetti più significativi concernenti tali negoziati figura inoltre la proposta della Commissione, sostenuta dal Governo, di mantenere l'attuale massimale delle risorse proprie, che consente margini di riserva sufficienti rispetto all'ipotesi che il livello medio di crescita del PIL europeo si attesti sul 2,5 per cento annuo. L'oratore rileva al riguardo l'esigenza di un riequilibrio del bilancio comunitario rispetto alle spese destinate all'agricoltura. La riforma della politica agricola comune, in tale contesto, dovrebbe assicurare la competitività dell'agricoltura europea difendendo un modello nel quale l'elemento strettamente economico non vada disgiunto da obiettivi sociali, di difesa dell'ambiente, del territorio e della salute dei consumatori. Per quanto concerne l'agricoltura il Governo dà atto alla Presidenza britannica di essere venuta incontro alle sollecitazioni miranti ad assicurare una maggiore attenzione alle produzioni mediterranee. Per l'olio d'oliva è stata infatti definita l'attribuzione di quote nazionali, per il tabacco è stato fissato un soddisfacente livello di sostegno e vengono reputati adeguati anche i risultati raggiunti per il settore bananiero.

In relazione all'occupazione il Governo ha sottolineato la necessità di tener conto delle peculiarità di ciascuno Stato membro e della diversificazione regionale e territoriale, adottando misure che, alla creazione di una nuova imprenditorialità, accompagnino la realizzazione di effettive opportunità di lavoro.

Illustrando il Piano d'azione per il mercato unico il Presidente relatore rileva le preoccupazioni espresse nella relazione in merito ai perduranti ritardi nella trasposizione del diritto comunitario che denotano l'Italia, la quale si colloca al penultimo posto nella graduatoria europea, nonostante un recupero dell'1,2 per cento. Sul piano dell'armonizzazione della fiscalità il documento rileva l'impulso conferito al settore dal pacchetto contro la concorrenza fiscale dannosa proposto dalla Commissione e adottato nel dicembre del 1997, che include un codice di con-

dotta in materia di tassazione delle imprese, una direttiva per eliminare la doppia imposizione sui pagamenti di interessi e *royalties* tra imprese associate e una direttiva sulla tassazione del risparmio dei non residenti. Alcune misure in materia di cooperazione giudiziaria e di immigrazione, quali il progetto di Convenzione EURODAC, per la comparazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo, consentiranno inoltre degli sviluppi positivi in materia di sicurezza e di circolazione interna.

L'oratore si sofferma altresì su altri aspetti che hanno caratterizzato i semestri di Presidenza britannico e austriaco con riferimento alle misure per favorire l'introduzione dell'euro e alle politiche a sostegno dello sviluppo compatibili con la tutela ambientale. L'Italia infatti ha chiesto ed ottenuto nell'ambito del Ouinto programma di ricerca azioni concernenti settori prioritari per il paese quali il patrimonio culturale e i trasporti terrestri. La Presidenza britannica si è anche caratterizzata per il varo di un programma di trasporti compatibili con l'ambiente nonché per l'avvio della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Per quanto concerne la tutela dei consumatori è stato predisposto uno specifico piano d'azione mentre, nel settore dell'istruzione e della cultura, il Governo ha sostenuto le posizioni della Commissione volte a valorizzare il ruolo dei sistemi formativi quali elementi fondamentali della struttura dell'impiego e dell'occupazione nonché ha visto recepita dalla Commissione la proposta di lanciare un programma unico per la cultura.

Preannunciando la presentazione di una bozza di relazione che descrive sinteticamente gli altri aspetti del documento, l'oratore si sofferma su talune considerazioni che sottopone all'attenzione della Giunta e del Governo. Per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione del diritto comunitario, il documento in titolo non sembra dare applicazione all'articolo 13, comma 4, della legge comunitaria 1995-1997, presumi-bilmente per i ridotti margini di tempo rispetto all'entrata in vigore di tale provvedimento. Esso modifica infatti la cosiddetta legge La Pergola precisando che, nell'ambito della relazione semestrale, il Governo deve altresì riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle procedure di infrazione. Tale rilievo, peraltro, venne mosso dalla Giunta anche nella relazione presentata lo scorso febbraio sul precedente documento del Governo.

Un esame d'insieme delle suddette procedure d'infrazione evidenzierebbe peraltro l'esigenza di rivedere i meccanismi di coordinamento fra le varie strutture che partecipano al contenzioso ed alla fase precontenziosa del diritto comunitario: contenzioso diplomatico, altre strutture del Ministero degli affari esteri, Avvocatura dello Stato e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. La necessità di una riflessione sulla partecipazione dell'Italia al contenzioso e precontenzioso comunitario si evince dall'alta percentuale di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea che si trasformano in sentenza definitiva di condanna da parte della Corte di giustizia laddove altri paesi, come si evince dalla relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del diritto co-

munitario, pur caratterizzandosi per un numero complessivo di procedure maggiore dell'Italia, perdono un minor numero di cause.

In relazione alla fase ascendente del diritto comunitario l'oratore rileva altresì la perdurante inadempienza del Governo in relazione alla trasmissione al Parlamento di progetti di atti normativi comunitari. Considerando che la trasmissione di tali atti è interrotta dal 1997 si deve pertanto riscontrare la disapplicazione dell'articolo 9 della legge 183 del 1987, sostituito dall'articolo 14 della legge n. 128 del 1998.

Dal punto di vista metodologico torna ad imporsi l'esigenza di una riflessione sull'opportunità di rendere nel contempo più snello ed incisivo l'esame del documento in titolo introducendo le opportune disposizioni legislative affinché la relazione semestrale venga trasformata in una più completa e succinta relazione annuale. È necessaria infatti un'informazione più completa in quanto, come già rilevato dalla Giunta in occasione dell'esame della legge comunitaria – allorché ha proposto una revisione della disciplina che regola le varie relazioni del Governo sull'Unione europea – attraverso un coordinamento con altre relazioni, quali la relazione sull'attività dell'Unione europea, onde consentire al Parlamento di disporre di una visione sincronica degli sviluppi che riguardano, rispettivamente, le politiche comunitarie, la politica estera e di sicurezza comune e il dibattito sulle prospettive di una politica di difesa comune e il terzo pilastro. Questo, a sua volta, costituito dalla cooperazione giudiziaria e negli affari interni, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam si articolerà in politiche comunitarie, politiche intergovernative e recepimento delle disposizioni di Schengen nell'ambito del diritto dell'Unione europea. Al riguardo non è privo di interesse considerare, dal punto di vista istituzionale, che l'assorbimento dell'acquis di Schengen nell'Unione europea potrebbe offrire un primo esempio concreto di applicazione delle disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Il Presidente relatore osserva altresì che l'esame della relazione semestrale potrebbe offrire l'occasione per avviare un dialogo tra Parlamento e Governo su taluni aspetti generali del procedimento normativo comunitario, a partire dall'esame del programma legislativo della Commissione per il prossimo anno. Al riguardo, in attesa dell'auspicabile unificazione delle relazioni semestrali in un'unica relazione annuale, l'oratore invita il Governo ad illustrare il suddetto programma legislativo, non solamente per esporre la posizione assunta in merito a ciascuna iniziativa legislativa prefigurata dalla Commissione europea ma anche con riferimento alle eventuali «omissioni» della Commissione. Parlamento e Governo potrebbero valutare congiuntamente, in altri termini, i settori in cui si reputi opportuno sollecitare l'Unione europea a legiferare per colmare un vuoto normativo riscontrato dall'Italia. A tale proposito, il Presidente relatore ribadisce le considerazioni già formulate dalla Giunta in passato in merito all'opportunità di introdurre disposizioni comunitarie che tutelino le cooperative sociali e di rivedere la disciplina dell'Unione europea sulla prevenzione dei rischi dei lavoratori riducendo gli oneri burocratici che gravano sulle piccole e medie imprese.

Sarebbero altresì opportune apposite iniziative legislative per modificare la normativa comunitaria onde legittimare i provvedimenti nazionali che prevedono l'informazione dei consumatori sulla provenienza dell'olio di oliva e l'applicazione dei patti territoriali all'agricoltura e al settore agroindustriale e disciplinare la fattispecie, non prevista dal diritto comunitario, di discariche adiacenti aree caratterizzate da produzioni agricole di alta qualità. Tra le altre iniziative comunitarie che potrebbero essere oggetto di un dialogo intensificato tra Parlamento e Governo figurano l'introduzione di misure specifiche nell'ambito delle opere realizzabili con i Fondi strutturali, quali le piste ciclabili, i possibili settori di espansione degli interventi comunitari a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni dei Trattati sull'occupazione e la politica sociale e, nella prospettiva dell'indagine deliberata dalla Giunta, le strategie europee per le grandi reti di comunicazione.

In merito al recepimento del diritto comunitario il Presidente relatore condivide la preoccupazione espressa dallo stesso Governo per i ritardi che continuano a caratterizzare l'Italia. A tale proposito sono stati più volte rilevati, già in passato, i limiti del meccanismo disposto con la legge comunitaria. A tale proposito l'oratore rileva come ai ritardi ascrivibili alle Camere nell'esame del disegno di legge comunitaria si aggiungano responsabilità riconducibili in vario modo alla Pubblica amministrazione. Tra queste figurano taluni incomprensibili ritardi nell'esecuzione della legge comunitaria approvata dalle Camere e nell'esercizio delle deleghe per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive. In occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 1998 la Giunta ha inoltre proposto la soppressione dell'allegato D, concernente l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, onde sancire che esso non ha carattere precettivo e che, pertanto, le amministrazioni interessate possono procedere direttamente al recepimento delle direttive che afferiscono materie già oggetto di delegificazione.

Si pone altresì il problema di una ridefinizione dei poteri del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (DCPC) in ordine al coordinamento delle varie amministrazioni onde procedere, eventualmente, con poteri sostitutivi in caso di inadempimento nell'emanazione di atti amministrativi di recepimento del diritto comunitario. Come si evince dalla relazione semestrale tale coordinamento, peraltro, non dovrebbe limitarsi alla fase applicativa del diritto comunitario giacché altri paesi riescono a conseguire ottimi risultati nell'attuare tempestivamente le direttive esercitando un coordinamento verticale. In altri termini i funzionari e le strutture che saranno chiamati ad applicare le direttive vengono coinvolti già nella fase negoziale dando loro modo di procedere alla definizione di massima degli atti interni necessari per l'attuazione delle direttive stesse.

L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di un coordinamento, per quanto concerne l'attuazione degli atti comunitari da parte delle Regioni, fra l'articolo 1, comma 4, lettera *e*), della legge n. 59 del 1997, cosiddetta Legge Bassanini, che riserva allo Stato l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea, e l'articolo 9 della legge

n. 86 del 1989, come modificato dalla legge comunitaria 1995-97, che riconosce alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Al riguardo, ricordando l'indagine conoscitiva già deliberata dalla Giunta, l'oratore riscontra l'esigenza di un più ampio coordinamento fra lo Stato e le Regioni che, nel rispetto dell'ampio processo di decentramento in corso, consenta lo svolgimento di una adeguata azione di monitoraggio a livello nazionale.

Il Presidente relatore ravvisa inoltre l'esigenza che la relazione del Governo si diffonda in maggiori informazioni su aspetti quali le iniziative adottate dall'Italia per sviluppare la riflessione sulle riforme istituzionali, la posizione assunta dal Governo nel dibattito sulla sussidiarietà, che non deve implicare una rinazionalizzazione di competenze già attribuite all'Unione europea, sul principio di proporzionalità e sulla trasparenza, la quale costituisce uno strumento per rafforzare la democraticità delle istituzioni comunitarie.

Esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul documento in titolo, l'oratore raccomanda quindi al Governo di recepire le osservazioni esposte nell'impostazione della prossima relazione la quale dovrebbe altresì soffermarsi sul ruolo dell'Euro 11 e la sua rappresentanza esterna nonché, nella prospettiva della prossima entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, sui possibili adempimenti cui sarà chiamata l'Italia sul piano normativo ed amministrativo.

Il ministro LETTA, rilevando l'accuratezza dell'esposizione svolta dal Presidente relatore, osserva il ritardo – in parte ascrivibile alla data di presentazione della relazione e in parte al blocco dei lavori parlamentari conseguente alla crisi di Governo - con il quale ci si accinge ad esaminare il documento in titolo, incentrato sul semestre precedente a quello che si avvia a conclusione. Al riguardo l'oratore sottolinea l'impegno profuso dal Governo per colmare i ritardi che caratterizzano due procedimenti paralleli, entrambi fondamentali per la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario: la presentazione della relazione semestrale e l'approvazione della legge comunitaria. Per quanto concerne la prima, la presentazione del nuovo testo nelle prime settimane del 1999 – che offrirà anche l'occasione per un approfondimento di tutte le tematiche settoriali – dovrebbe consentire al Parlamento di disporre tempestivamente di un documento che descriva gli sviluppi della presidenza austriaca ma che consenta, nel contempo, di incidere sul processo normativo comunitario nel corso del semestre di Presidenza tedesca.

Per quanto concerne la legge comunitaria l'oratore, esprimendo apprezzamento per la sua tempestiva e proficua discussione da parte del Senato, esprime l'auspicio che la rapida approvazione da parte della Camera dei deputati consenta il pieno recupero dei ritardi cumulati negli anni passati e il tempestivo avvio dell'esame della legge comunitaria per il 1999. Questa, peraltro, dovrebbe essere presentata al Parlamento già il prossimo gennaio essendone previsto un primo esame da parte del Governo prima della fine dell'anno, cui seguirà, con auspicabile sollecitudine, lo svolgimento di una procedura consultiva nell'ambito della Con-

ferenza Stato-Regioni ed una nuova deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri.

La modifica introdotta dalla legge comunitaria 1998, che trasforma la relazione semestrale in annuale, configura peraltro la possibilità di svolgere una sorta di sessione comunitaria per l'esame di tale documento e della legge comunitaria consentendo alle Camere di soffermare adeguatamente l'attenzione sulle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario.

L'oratore precisa infine che l'impegno personale e del Governo per portare a regime la tempistica del procedimento connesso alla legge comunitaria – superando i ritardi ascrivibili anche alla fase di transizione seguita all'istituzione del nuovo Ministero – non pregiudica la riflessione in atto sulla possibilità di una revisione del meccanismo di trasposizione delle direttive comunitarie previsto dalla legge La Pergola.

Il senatore MANZI esprime l'auspicio che si recuperino effettivamente i ritardi menzionati nel dibattito nel senso indicato dal Ministro.

Il presidente BEDIN invita il senatore Besostri ad illustrare il parere espresso alla Giunta sul documento in titolo dalla prima Commissione.

Il senatore BESOSTRI, osservando che nel dibattito che si è svolto in prima Commissione sono emerse questioni analoghe a quelle sollevate nella Giunta, sottolinea l'importanza di una rapida conclusione dell'iter della legge comunitaria 1998 e della tempestiva presentazione della nuova legge per il 1999 per verificare l'efficacia dei correttivi già introdotti nel procedimento. La soppressione dell'allegato D della legge comunitaria, in particolare, dovrebbe consentire lo snellimento dell'esame della suddetta legge e un più sollecito recepimento delle direttive da attuare in via amministrativa. In passato, infatti, le Amministrazioni interessate hanno talora atteso l'approvazione definitiva della legge comunitaria per eseguire adempimenti cui erano già obbligate dalla normativa vigente. L'attuazione delle direttive dovrebbe essere resa più tempestiva, inoltre, dalla facoltà attribuita in tal senso anche alle Regioni a statuto ordinario nelle materie di rispettiva competenza. Al riguardo è tuttavia opportuno un efficace coordinamento per verificare l'azione svolta dalle Regioni.

Il senatore LO CURZIO sottolinea l'esigenza di una maggiore partecipazione delle Regioni, in particolare di quelle a statuto speciale, alle fasi formativa e attuativa del diritto comunitario e sollecita a tal proposito un'azione di sensibilizzazione da parte del Governo. Rilevando come la stessa esposizione del Presidente relatore illustri l'importanza delle strategie europee in merito alle grandi reti di trasporto e telecomunicazione – anche nella prospettiva dell'evoluzione dei rapporti mediterranei conseguente ai possibili sviluppi della posizione della Libia – l'oratore si sofferma sull'opportunità di una specifica iniziativa della Giunta, con il coinvolgimento del Governo, che dovrebbe includere la questione di collegamenti quali il ponte sullo Stretto di Messina.

Considerando l'imminente presentazione da parte del Governo della nuova relazione semestrale, il presidente relatore BEDIN propone di concludere l'esame del documento in titolo con il conferimento di un mandato al relatore a redigere una relazione per l'Assemblea nei termini emersi.

Nessuno facendo osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B40^a, 0014^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che nella riunione antimeridiana di oggi la Camera dei deputati ha approvato la modifica dell'articolo 102 del proprio regolamento, concernente la funzione consultiva della Commissione. Egli intende esprimere, pertanto, la sua soddisfazione ed il ringraziamento a tutti i gruppi parlamentari, nonché ai relatori della Giunta per il regolamento, in quanto la modifica di cui si tratta costituisce non solo un allineamento con l'analoga disciplina già da tempo contenuta nel regolamento del Senato, ma anche un importante riconoscimento al lavoro svolto dalla Commissione e al suo ruolo di organismo di raccordo tra il Parlamento e le istituzioni regionali.

Il Presidente comunica, inoltre, che in occasione della missione svolta presso la regione Friuli-Venezia Giulia lo scorso 11 dicembre è emersa l'idea di promuovere una iniziativa di studio e di confronto politico sul tema del ruolo attuale delle regioni ad autonomia speciale; tale iniziativa dovrebbe concretizzarsi in due sessioni di lavoro, da organizzare nei primi mesi del prossimo anno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATI-CHE DI POLITICA LEGISLATIVA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTI-COLO 126 DELLA COSTITUZIONE

(Seguito della discussione e rinvio) (A008 000, B40^a, 0013^o)

La Commissione prosegue la discussione iniziata nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il Presidente Mario PEPE, richiamandosi alle comunicazioni rese il 9 dicembre scorso, presenta la seguente proposta di documento di considerazioni:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in esito alla discussione sulle comunicazioni del Presidente relativamente alle problematiche di politica legislativa connesse all'attuazione dell'articolo 126 della Costituzione.

ESPRIME LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

le recenti crisi verificatesi in talune giunte regionali hanno fatto emergere in modo evidente come l'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 costituisca una forzatura degli articoli 121 e 126 della Costituzione. Del resto, appare altrettanto evidente che il compito della legislazione elettorale è essenzialmente di disciplinare i criteri di conferimento dell'investitura da parte del corpo elettorale, mentre il funzionamento delle istituzioni elettive e i rapporti di queste con gli altri organi delle regioni non possono che essere rimessi, nel quadro definito dalla Costituzione, all'autonomia statutaria.

La Commissione esprime, quindi, forti perplessità in ordine ad un ulteriore intervento che *sub specie* di legge elettorale tende invece a ridefinire la forma di governo regionale come governo di legislatura o, addirittura, presidenziale.

Al contrario, la Commissione ritiene indifferibile una iniziativa di legge costituzionale che attribuisca alle regioni, nella misura più ampia possibile, autonomia statutaria in materia di forma di governo e di legislazione elettorale. In tal senso la Commissione si richiama al proprio precedente parere favorevole espresso nella seduta del 24 giugno 1998 sul disegno di legge costituzionale S. 3163, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di cui deve essere anzi con l'occasione sollecitata l'immediata presa in considerazione da parte del Senato.

Nel contempo, appare politicamente inopportuno che il Parlamento nazionale riempia uno spazio – qual è quello relativo all'individuazione di appropriati congegni intesi ad assicurare stabilità agli esecutivi regionali – che già nell'attuale assetto costituzionale è, in qualche misura, devoluto all'autonomia statutaria delle regioni. Nelle more di una modifica della Carta Costituzionale è quindi necessario che maturi in tutti i Consigli regionali la consapevolezza della possibilità di delineare – secondo le proprie specificità - adeguati meccanismi di rafforzamento degli esecutivi, come ad esempio la previsione statutaria della sfiducia costruttiva (si veda l'articolo 40 del nuovo Statuto della regione Toscana, atto Senato 3107, sul quale la Commissione si è espressa favorevolmente nella seduta del 28 aprile 1998 e di cui deve essere sollecitata la ripresa dell'esame da parte della 1º Commissione del Senato), anche eventualmente connessa ad ipotesi di scioglimento anticipato, ovvero dello scioglimento sotto condizione sospensiva (qualora alla sfiducia non segua l'elezione di un nuovo esecutivo entro un termine prefissato)».

Su tale proposta di documento il Presidente sollecita quindi l'intervento dei parlamentari, ritenendo opportuna la più ampia discussione

possibile e riservandosi anche di chiedere l'intervento del Ministro per gli affari regionali, nonché eventualmente di promuovere un confronto con gli organismi rappresentativi delle giunte e dei consigli regionali.

Il senatore Armin PINGGERA è dell'avviso che l'attribuzione anche alle regioni a statuto ordinario della potestà legislativa in materia elettorale costituisca una presa di posizione senz'altro da condividere e coerente con l'esigenza di un rafforzamento delle autonomie regionali. Dichiara quindi di concordare con la posizione espressa dal Presidente nella sua proposta.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI chiede al Presidente chiarimenti sulle modalità delle eventuali consultazioni degli organi regionali.

Il deputato Dario ORTOLANO afferma di ritenere che la legge n. 43 del 1995, che attualmente regola l'elezione dei consigli regionali riducendone la durata in carica nel caso di crisi del rapporto fiduciario intervenuta nel primo biennio della legislatura regionale, rappresenti uno dei migliori sistemi elettorali possibili, in quanto coniuga un'adeguata rappresentatività di tipo proporzionale con la garanzia di una relativa stabilità degli esecutivi regionali. Peraltro, giudica che l'eventuale estensione all'intera legislatura regionale della clausola di scioglimento costituirebbe una forzatura verso il modello bipolare; tale forzatura appare del tutto ingiustificata alla luce del fenomeno dell'astensionismo che ha caratterizzato anche le recenti elezioni e che sembra dimostrare come lo schema del bipolarismo non sia idoneo a rappresentare adeguatamente l'effettiva articolazione delle posizioni politiche presenti nella società civile. I sistemi elettorali, del resto, non devono garantire soltanto la stabilità dei governi, ma anche assicurare una corretta rappresentanza dei cittadini.

Il deputato Eugenio DUCA, nel ritenere comunque necessaria una ulteriore fase di approfondimento sugli argomenti e sulle soluzioni prospettati dalla proposta presentata dal Presidente, evidenzia il rischio che scelte operate dal legislatore sulla base di spinte di tipo emotivo siano destinate ad essere oggetto di ripensamenti e ulteriori interventi a breve distanza di tempo. Ritiene, inoltre, che i problemi politici non possano essere risolti con la mera modificazione dei sistemi elettorali. Attualmente manca un meccanismo che consenta effettivamente l'attivazione delle procedure di scioglimento dei consigli regionali, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri organismi elettivi, fra cui, innanzitutto, Camera e Senato. Avanza, inoltre, perplessità in ordine all'idea, prospettata nella proposta di documento, che ogni regione possa elaborare un proprio, autonomo sistema elettorale, in quanto ciò contribuirebbe a complicare ulteriormente il già complesso quadro dei sistemi elettorali presenti nel nostro ordinamento. In altri termini, egli ritiene che l'autonomia statutaria delle regioni debba essere affermata in una cornice di regole costituzionali comuni e condivise. Ribadisce comunque l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle tematiche affrontate.

Il deputato Daniele FRANZ non condivide l'analisi iniziale contenuta nella proposta del Presidente, in quanto a suo avviso l'aspetto centrale da porre in discussione non è tanto la possibile violazione dell'autonomia delle regioni quanto piuttosto la violazione della buona fede dell'elettore. In relazione alle considerazioni svolte dal deputato Ortolano, egli osserva che la legge n. 43 del 1995 non ha né come finalità né come effetto la bipolarizzazione dei sistemi politici regionali, ma risponde piuttosto all'esigenza di garantire in qualche misura la stabilità degli esecutivi regionali. Intende inoltre esprimere un ulteriore perplessità rispetto alla proposta del Presidente, nella parte in cui questa afferma il principio dell'autonomia delle regioni in materia elettorale: a titolo di provocazione, in senso ovviamente costruttivo, egli lancia l'idea che le regioni decidano congiuntamente quale sia la migliore legge elettorale regionale; in tal modo sarebbero salvaguardate sia l'autonomia regionale sia l'esigenza di unicità del sistema elettorale. In realtà, egli non ritiene attualmente possibile pensare alla presenza di sistemi elettorali differenziati in tutte le regioni italiane.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, intendendo svolgere per il momento soltanto alcune considerazioni di carattere generale, osserva anzitutto che è estremamente inopportuno assumere decisioni politiche sulla scorta di situazioni di carattere emotivo. Del resto, il problema della rappresentanza non può essere considerato come una questione di carattere tecnico. Mentre per le elezioni nazionali è evidente che il sistema elettorale deve essere unico, per le elezioni degli organi regionali egli ritiene auspicabile che le regioni possano decidere ciascuna il proprio modello elettorale; ciò determinerebbe non solo una più forte responsabilizzazione delle regioni stesse, ma anche una vera e propria competizione nella ricerca del miglior sistema possibile. Nel riservarsi di formulare un giudizio più completo nel seguito della discussione, dichiara fin d'ora, peraltro, di condividere l'indirizzo generale emerge dalla proposta del Presidente.

Il senatore Vittorio PAROLA esprime la propria preoccupazione per la tendenza ad assumere in situazioni contingenti decisioni politiche destinate invece a durare nel tempo. A suo avviso, gli interventi del legislatore devono nascere soprattutto da una valutazione delle situazioni fisiologiche piuttosto che di quelle patologiche, come oggi può considerarsi lo «slittamento» della società politica, che peraltro esprime in qualche misura fenomeni effettivamente presenti, soprattutto in termini di disimpegno, nella società civile. Egli ritiene che, se concettualmente è giusto sostenere il principio di autonomia, è d'altra parte necessario garantire un quadro unitario della legislazione elettorale, proprio in relazione a quella difficoltà di rapporti, cui ha accennato, tra la società politica e la società civile.

Il Presidente Mario PEPE, rispondendo alla richiesta del deputato De Biasio Calimani, precisa che la proposta di documento da lui presentata costituisce un punto di riferimento per la discussione, nella quale è opportuno coinvolgere, prima di pervenire ad una qualsiasi deliberazione della Commissione, sia il Ministro per gli affari regionali, sia gli organismi rappresentativi delle Giunte e dei Consigli delle regioni e delle province autonome. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

2ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio senatore MAGGIORE

La seduta inizia alle ore 14.

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R027 000, C35^a, 0002^o) (R030 000, C35^a, 0002^o)

Il presidente MAGGIORE constata la mancanza del numero legale e pertanto sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15).

Il presidente MAGGIORE, constatata la presenza del numero legale, annuncia che si procederà alla votazione per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza secondo le norme del Regolamento del Senato della Repubblica.

Il Presidente indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente. Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, il presidente MAGGIORE avverte che, a norma dell'articolo 4 del Regolamento del Senato, la Commissione dovrà essere convocata con lo stesso ordine del giorno domani, giovedì 17 dicembre 1998.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente provvisorio onorevole Gaetano VENETO

La seduta inizia alle ore 13.40.

Elezione dell'Ufficio di presidenza (R027 000, B33^a, 0001°)

Il Presidente provvisorio Gaetano VENETO ricorda che la Commissione è stata convocata dai Presidenti delle Camere per procedere alla costituzione del proprio Ufficio di presidenza mediante l'elezione del Presidente e, successivamente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.

Trattandosi della costituzione di Commissione la Presidenza è assunta dal componente più anziano per età e si applica il Regolamento della Camera cui il medesimo appartiene.

Ricorda che l'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto mediante schede.

Precisa che l'articolo 2, comma 2, della legge 2 marzo 1998, n. 33, istitutiva della Commissione prevede che «La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti».

Il requisito della maggioranza dei componenti prescritto dalla citata legge istitutiva solleva una serie di delicati problemi di ordine politico-istituzionale, sia perchè tale materia, in genere, nell'ambito delle leggi istitutive di commissioni d'inchiesta, è lasciata all'autonomia regolamentare delle Camere, sia perchè, soprattutto con riferimento ai membri
dell'Ufficio di presidenza diversi dal Presidente, il requisito della maggioranza assoluta appare in contrasto con il tradizionale principio del diritto parlamentare – codificato, tra l'altro, nell'articolo 20 del Regolamento della Camera, con riferimento alle Commissioni permanenti – secondo cui i medesimi sono eletti a maggioranza relativa con voto limitato, per consentire una adeguata rappresentanza delle minoranze. Anche
per quanto riguarda il Presidente i principi generali, che traggono origi-

ne dalle norme in materia di Commissioni permanenti, prevedono che, qualora non si sia raggiunta la maggioranza assoluta al primo scrutinio, il ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito più voti e l'elezione, nell'ambito di tale ballottaggio, del componente che abbia ottenuto la maggioranza, anche semplice, dei suffragi.

Poichè l'articolo 2, comma 2, citato, prescrive espressamente il requisito della maggioranza dei componenti per l'elezione «nella prima seduta», riterrebbe che non contrasti con la lettera e con la *ratio* della norma un'interpretazione della medesima nel senso che nelle sedute successive alla prima debbano adottarsi le norme previste al riguardo dai Regolamenti delle Camere.

Qualora, pertanto, nella seduta odierna non si conseguisse la maggioranza prescritta dalla legge, riterrebbe di investire le Presidenze delle Camere della questione, proponendo la soluzione sopra illustrata.

Invita quindi i due colleghi presenti più giovani d'età a prendere posto sul banco della Presidenza per svolgere la funzione di Segretari.

(Assumono le funzioni di segretari il deputato Francesco Bonito e il senatore Francesco Bortolotto).

Il Presidente Gaetano VENETO indice pertanto la prima votazione.

(Si dà luogo alla votazione).

Il Presidente Gaetano VENETO constata la mancanza del numero legale.

Comunica quindi che i Presidenti delle Camere procederanno ad una nuova convocazione della Commissione. (R030 000, B33ª, 0001°)

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(3421-B) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

79^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 14

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.
- II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
- Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR n. 15/97 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
- Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.
- Richiesta avanzata dal dottor Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2178/96 R.G.P.M. – n. 1330/97 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza.
- Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Comunicazioni del Presidente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308). (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TAROLLI. Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941). (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA Lino. –
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri.
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di regolamento concernente agevolazioni in materia di diritti di autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti (n. 373).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317)
- SENESE ed altri Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 8,15 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace.
 Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di

- pace (3160) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri.
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa) (1247-ter).

II. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- GRECO ed altri. Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

 CALVI ed altri. – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

DIFESA (4^a)

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale n. 203695, concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 368).
- Schema di decreto ministeriale n. 198356, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 369).
- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa» (n. 371).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) (3421-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (2524-B/ter) (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7^{a})

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole (2287-bis-B). (Risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PAGANO ed altri. Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. Provvedimento per la docenza universitaria (3644).

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 5 novembre, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

INDUSTRIA (10^{a})

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle modalità e sui risultati degli interventi di primo, secondo e terzo livello per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia, nonchè sulle principali esperienze straniere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 15,30

Esame dello schema di relazione sui sopralluoghi effettuati da delegazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Regina Elena (Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO) di Roma (30 aprile 1998) nonché alla sede dei laboratori scientifici dello stesso Istituto

(14 ottobre 1998), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 14

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse.

Audizione di una delegazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Puglia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione

della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 13,15 e 20

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 17 dicembre 1998, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45